

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Cass. n. 17656/2018

Difensore domiciliatario - Pagamento diretto del compenso in loro favore – Esclusione – Titolarità esclusiva in capo all'avvocato del beneficiario - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato domiciliatario non ha diritto a chiedere il pagamento delle somme spettantigli, poiché il diritto al compenso è riservato all'unico avvocato del soggetto interessato, tale difensore divenendo, perciò, titolato in via esclusiva ad interagire con la Pubblica Amministrazione con riferimento a tutti i profili che interessano il gratuito patrocinio.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17656 del 05/07/2018

Gratuito patrocinio

Patrocinio a spese dello Stato

Avvocato gratis

Corte

Cassazione

17656

2018